



ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Vademecum sul consenso informato sanitario in psicologia scolastica

(prima versione - documento approvato nel Consiglio del 27 novembre 2020)

1. L'acquisizione del consenso e del dissenso informato è un atto di specifica ed esclusiva competenza dello psicologo, non delegabile. Il CI deve essere acquisito direttamente e personalmente dallo Psicologo. Rappresenta una procedura errata delegare un soggetto terzo.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o dall'amministratore di sostegno tenendo conto della volontà della persona minorenni, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. La persona minorenni ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e deve ricevere informazioni adeguate sulle scelte relative alla propria salute. Lo psicologo segnala al dirigente scolastico ovvero al Giudice Tutelare l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno a un trattamento sanitario ritenuto necessario.
3. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del destinatario della prestazione sanitaria, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
4. Il consenso informato deve essere acquisito solo nei casi di trattamenti sanitari (prestazioni professionali sanitarie) che comprendono sinteticamente le seguenti attività: sostegno psicologico, psicoterapia, osservazione, diagnosi, prevenzione, abilitazione-riabilitazione. Il c.d. "sportello d'ascolto" rientra nei trattamenti sanitari. L'attività di osservazione in classe anche di un solo studente richiede il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela di tutti gli studenti presenti.
5. Il consenso informato non deve essere acquisito nei casi di prestazioni professionali non sanitarie che comprendono sinteticamente: didattica e ricerca.
6. Nei casi di trattamenti sanitari in cui sono coinvolti genitori e/o docenti è necessario acquisire anche il loro consenso informato.
7. Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale.
8. Lo psicologo che lavora in ambito scolastico (in Enti pubblici) assume il ruolo e la funzione di Pubblico Ufficiale. In qualità di P.U., lo psicologo ha l'obbligo di referto/denuncia nelle ipotesi di reato a procedibilità d'ufficio mentre negli altri casi valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Per qualsiasi chiarimento è attivo lo sportello di consulenza deontologica presso la

Commissione Deontologica e Tutela:

deontologia.tutela@psicologicalabria.it

Fac-simile consenso informato in psicologia scolastica

VERSIONE PER PERSONE MINORENNI

Esercente responsabilità genitoriale (padre) oppure tutore

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Residente in	
Indirizzo	
C.F.	
Mobile	
E-mail	

Esercente responsabilità genitoriale (madre)

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Residente in	
Indirizzo	
C.F.	
Mobile	
E-mail	

Il Sig. _____ e la Sig.ra _____ sono informati sui seguenti punti in merito al trattamento sanitario _consulenza psicologica individuale, attività di gruppo con l'utilizzo di strumenti clinici, il confronto di gruppo__ nei confronti del figlio _____ C.F.: _____ da parte della Dott.ssa GRETA MASSIMILLA Psicologa, iscrizione Albo professionale degli Psicologi della Calabria n._2075_

In caso di sostegno psicologico:

1. il sostegno psicologico prestato dal professionista sanitario è finalizzato al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale;
2. lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico della durata di 50 MINUTI, con frequenza da concordare in base alla complessità del trattamento psicologico;
3. potranno essere usati questionari e interviste per indagare il benessere psicologico degli alunni, i bisogni e le eventuali difficoltà riscontrate a seguito dei cambiamenti introdotti nell'esperienza scolastica, inclusi test psicologici;
4. il professionista sanitario è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
5. il professionista sanitario si ispira ai principi sanciti dagli artt. 1 e 3 della L. 219/17 in tema di consenso informato;

nel caso di prestazioni erogate a distanza:

7.1 la prestazione psicologica verrà erogata a distanza attraverso lo strumento

Di cui sarà data comunicazione tempestiva (Skype, Zoom ecc.);

7.2 Il professionista sanitario si impegna a fornire la strumentazione adeguata e affidabile e di utilizzare tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, in conformità alla normativa di settore.

7.3 Durante la prestazione a distanza, il professionista si impegna a situarsi in spazi riservati in cui non sono presenti soggetti terzi e a disattivare qualsiasi altra funzione della strumentazione in uso al fine di evitare interferenze e/o interruzioni della prestazione. Medesimo impegno per conto della persona minorenni da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il professionista e chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela si impegnano a garantire il miglior segnale telefonico/migliore connessione internet.

6. Il professionista sanitario può valutare ed eventualmente proporre l'interruzione del rapporto quando constatata che non vi sia alcun beneficio dall'intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ve ne saranno dal proseguimento dello stesso. Se richiesto può fornire le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Gli esercenti della responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico degli psicologi:

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Il Sig. _____ e la Sig.ra _____ o il tutore
Sig./Sig.ra _____, dopo aver ricevuto e compreso le informazioni,
presta/prestano il consenso informato sanitario al trattamento psicologico nei confronti di

Luogo e data

Firma esercenti responsabilità genitoriale

Sig./Sig.ra _____

Sig./Sig.ra _____

Firma tutore

Sig./Sig.ra _____